



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA DI REVOCA N. 01 del 04.01.2018

IL SINDACO

- Vista la propria ordinanza n. 211 del 01.12.2017, con la quale si è disposto, in via contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., per il periodo dal 01 dicembre 2017 sino al 28 febbraio 2018:
 - Il conferimento, per il travaso e la cernita dei rifiuti urbani non pericolosi, raccolti nel territorio del Comune di Castronovo di Sicilia, presso la stazione di trasferimento, autorizzata ad effettuare operazioni D15 di cui all'allegato B del D. Lgs. 152/2006, sita in c/da Sparacia in territorio di Cammarata (AG) e gestita alla ditta Traina s.r.l., con sede a Cammarata (AG) in Via Bonfiglio 20 P. I.V.A. 02406330841, con l'autocompattatore MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 targato BH136JL.
 - Di affidare alla ditta Traina s.r.l. il successivo trasporto dei rrr.ss.uu. ed assimilati, prodotti nel territorio di questo Comune, presso l'impianto di discarica sito in Castellana Sicula, in località Balza di Cetta, gestito dalla società Alte Madonie Ambiente s.p.a. in liquidazione, con sede legale nel Comune di Castellana Sicula in Via Leone XIII n. 32, come autorizzato con D.D.G. n. 1974 del 02/12/2016;
- Che la suddetta è stata emessa con l'intento di evitare l'insorgere di problematiche igienico sanitarie e per far fronte a motivi di necessità ed urgenza al fine di regolare il normale funzionamento del servizio, atteso che questo ente ha in dotazione solo un autocompattatore, assolutamente inidoneo e inadeguato a raggiungere il sito della Discarica individuato con DDG n. 1974 del 02/12/2016
- Vista la nota prot. n. 18099 del 27.12.2017 trasmessa dalla Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Ritenuto dover condividere quanto in essa riportato in quanto, per la fattispecie, è stato constatato inidoneo il ricorso all'ordinanza emanata ai sensi dell'art. 191 del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Visto l'art. 21 della L. 241/90

ORDINA

Per le motivazioni in premessa, in autotutela, la revoca, con effetto immediato, dell'ordinanza sindacale n. 211 del 01.12.2017

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa pubblica con l'affissione all'Albo Pretorio del Comune e notificata alla ditta Traina s.r.l., con sede a Cammarata (AG) in Via Bonfiglio 20, all'ATO PA6 – Alte Madonie Ambiente SPA, ai responsabili del settore urbanistica e finanziario di questo Comune.

Che la stessa sia, altresì, trasmessa:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri
- Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

%

- Al Ministro della Salute
- Al Ministro delle Attività Produttive
- Al Presidente della Regione Sicilia
- Al Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti
- All'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
- Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
- Alla Prefettura di Palermo
- Al Co.In.R.E.S. in liquidazione

AVVERTE ALTRESI'

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 e s.m.i. così come recepita in Sicilia dalla L.R. 10/91, che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica e comunque della piena conoscenza da parte del destinatario.

Ovvero in alternativa:

- a) Con ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;
- b) Con ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dal medesimo termine.

 Il Sindaco
Dott. Francesco Onorato